



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

**8^a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri
e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici
nel mercato libero dell'energia elettrica**

(Atto del Governo 44)

17 maggio 2022

Come è noto, la legge n. 124 del 2017 ha sancito il superamento delle tutele di prezzo previste in favore delle piccole imprese e delle famiglie nelle forniture di energia elettrica e di quella nel settore gas prevista per le sole famiglie, con scadenze temporali differenziate che sono state posticipate per effetto di numerose modifiche legislative succedutesi nel tempo e che al momento risultano essere le seguenti:

- 1° gennaio 2022 cessazione del servizio di maggior tutela per le piccole imprese;
- 1° aprile 2023 cessazione del servizio di maggior tutela per le micro imprese;
- 10 gennaio 2024 cessazione del servizio di maggior tutela elettrico e della tutela gas per i clienti domestici non serviti da un fornitore sul mercato libero.

Lo schema di Decreto Ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 oggetto del presente documento, dispone pertanto, in relazione al passaggio dei clienti domestici: *"le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato"*, con ciò confermando l'intenzione del nuovo esecutivo di non procrastinare oltre il processo di completamento del mercato anche per questa parte di clienti finali.

Lo schema, inoltre, prevede alcune disposizioni che riguardano altresì le piccole e microimprese, prevedendo:

- l'introduzione del meccanismo di *opt-out* per le piccole imprese, adeguando l'assetto del servizio a quello delle microimprese;
- un chiarimento circa la funzione di servizio di ultima istanza che deve assumere il Servizio a Tutele Graduali (STG) a regime, per piccole imprese, microimprese e clienti domestici successivamente al 31 marzo 2027.

Il meccanismo dell'*opt-out* (art. 3, comma 2) prevede che l'esercente il STG informi il cliente finale, con congruo anticipo:

"a) della scadenza al 1° aprile 2027 del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente;

b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, ..., il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole".

Confartigianato esprime delle perplessità in ordine a una formula di *opt-out* così delineata, nella quale il venditore assegnatario del Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese di fatto si sostituisce alla volontà del cliente finale e sceglie per lui, in base a parametri discrezionali, quale sia la convenienza per il cliente finale sul presupposto contraddittorio che ciò che è favorevole per il venditore possa essere favorevole anche per il cliente finale.

In realtà tale meccanismo realizza un passaggio verso il mercato libero di tipo inconsapevole senza agire sulle cause dell'inerzia del cliente finale che ragionevolmente rimarrà inerte nella condizione di mercato libero scelta per lui dal venditore e difficilmente animerà il dinamismo concorrenziale che dovrebbe spingere i venditori a competere tra loro sulla parte contendibile della fornitura, obiettivo finale di tutto il processo di superamento delle tutele di prezzo. Queste considerazioni sembrano confermate dal monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas - Rapporto di aggiornamento di gennaio 2023 di ARERA, che evidenzia che:

“vi è una significativa dinamicità dei clienti che per il primo anno sono serviti nel Servizio a Tutele Graduali (di seguito STG). Da luglio '21, primo mese di erogazione del servizio da parte degli esercenti selezionati tramite procedure concorsuali, a settembre '22 il numero dei clienti serviti in STG si è ridotto del -50,4% (passando da circa 200 mila a circa 97 mila). I clienti inizialmente forniti in STG hanno sottoscritto un contratto di libero mercato:

a) in primo luogo, con gli esercenti l'STG aggiudicatari del servizio stesso;

b) in secondo luogo, con altri venditori del mercato libero;

c) solo in ultima posizione, con venditori facenti parte del gruppo del precedente esercente la maggior tutela.

2.12. L'assegnazione del servizio STG tramite procedure concorsuali sembra pertanto aver reso meno inerti i clienti non domestici oggetto delle medesime procedure. Va precisato comunque che non si hanno al momento indicazioni sulla effettiva convenienza dell'offerta scelta nel mercato libero dai clienti usciti dal STG”.

In sintesi, anche senza l'*opt-out*, le piccole imprese in STG che cambiano fornitore lo fanno prevalentemente verso il mercato libero dell'esercente dell'STG e non vi sono informazioni sulla convenienza di tale passaggio. Allo stesso tempo, sempre lo stesso rapporto evidenzia che:

“gli approfondimenti effettuati dall'Autorità su un campione di clienti che sono usciti dal servizio di maggior tutela nel 2022, hanno confermato l'evidenza di come un significativo numero di clienti scelga un'offerta economicamente meno vantaggiosa rispetto al servizio di maggior tutela, pur in presenza di offerte disponibili economicamente favorevoli. Si conferma quindi come, nonostante l'informazione ottenibile consultando il Portale Offerte circa le opportunità di risparmio, in molti casi il cliente finale che lascia i servizi di tutela per accedere al mercato libero non sempre scelga un'offerta economicamente più vantaggiosa, preferendo contratti che non presentano nemmeno particolari servizi aggiuntivi.”

La permanenza sul libero mercato con lo stesso fornitore dell'STG e la tendenza a scegliere un'offerta economicamente meno vantaggiosa, rilevate dal monitoraggio ARERA sono ad avviso di Confartigianato riconducibili all'assenza di capacitazione del cliente finale, che non viene combattuta dall'*opt-out* su scelta del venditore. Poiché l'esperienza dell'ultimo anno e mezzo di deflagrazione dei prezzi ha mostrato quanto la leva del costo sia un fattore critico per attirare

l'attenzione sulle condizioni delle forniture, ad avviso della scrivente Confederazione sarebbe più efficace ipotizzare un passaggio in fornitura di ultima istanza per questa tipologia di piccole imprese sia ai fini della loro capacitazione sia ai fini di un maggiore dinamismo di mercato.

A ciò si aggiunge che l'esigenza della coerenza con il regime previsto per le microimprese non convince, in quanto queste ultime hanno delle caratteristiche di consumo che le assimila più ai clienti domestici che agli usi produttivi, rispetto ai quali la leva del prezzo ha un'efficacia più contenuta al netto delle turbolenze di mercato dovute a repentini cambiamenti nella struttura dell'offerta verificatesi per effetto del conflitto in Ucraina.

In subordine, ove si volesse persistere con quest'impostazione, ad avviso di Confartigianato, sarebbe preferibile limitare la discrezionalità del venditore nella definizione dell'offerta più conveniente e individuare nell'offerta *Placet* (caratterizzata dall'assenza di servizi aggiuntivi con condizioni contrattuali omogenee tra loro nonché da condizioni economiche liberamente definite dal venditore, ma rispetto a una struttura di prezzo stabilita dall'Autorità) lo sbocco naturale, anche ai fini della maggiore confrontabilità, dell'*opt-out* del cliente finale piccola impresa che al 31 marzo 2027 non abbia scelto un fornitore sul mercato libero.

Le risultanze sopramenzionate del monitoraggio Arera inducono, altresì, a non considerare esaurita per i clienti domestici, così come per le piccole imprese, l'attività delle campagne promozionali e informative sul superamento del mercato tutelato e sugli elementi che concorrono a formare il prezzo di una fornitura, in linea con quanto espresso anche nel parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Conclusivamente, per facilitare la comprensione degli elementi che compongono il prezzo del Servizio a Tutele Graduali e agevolare il passaggio al mercato libero dei clienti domestici, sarebbe opportuno evitare, e ove possibile emendare, l'errore commesso con l'STG delle piccole e microimprese e consistito nel delegare la comunicazione di queste informazioni alla pagina *internet* dedicata al Servizio a Tutele Graduali dal venditore che è risultato assegnatario dell'asta. Il sito di un venditore viene inevitabilmente percepito come un soggetto di parte e quindi meno affidabile, mentre prevedere una facile reperibilità degli elementi di prezzo (non la mera descrizione degli stessi) sul sito dell'Autorità di Regolazione di Settore – soggetto terzo e autorevole – sicuramente aumenterebbe la fiducia e consapevolezza che è alla base della propensione a decidere se e come cambiare venditore.